

Diritti Cciaa, il tempo è denaro

Liquidazione entro il 31/12 e cancellazione entro il 30/1

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Le società di capitali e di persone per non essere tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2015 devono aver approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2014. E sono tenute a presentare la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 30 gennaio 2015. L'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo. La messa in liquidazione con la nomina dei liquidatori è di competenza dell'assemblea dei soci. Tutto questo alla luce delle interpretazioni ministeriali contenute nella nota prot. del ministero dello sviluppo economico n. 94215 del 19/5/2014.

Ai sensi dell'art. 2484 (comma 3) del codice civile gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano una di queste cause di scioglimento per il decorso del termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea e per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447-quater e 2482 del codice civile.

L'iscrizione dello scioglimento per una delle cause previste dal 2484 c.c. comma deve essere richiesta esclusivamente dall'organo amministrativo con sottoscrizione digitale dell'istanza da parte di ogni suo componente, ovvero depositando la relativa deliberazione dell'organo amministrativo collegiale in copia informatica, ottenuta dalla scansione dell'originale cartaceo recante le firme autografe di presidente e segretario dell'assemblea, dichiarata conforme ai sensi dell'art. 22 - comma 2 dlgs 82/2005. L'istanza e l'atto devono essere sottoscritti digitalmente da uno degli amministratori.

A seguito delle modifiche intervenute nella disciplina delle società a responsabilità limitata in ordine al capitale sociale che hanno determinato la sostanziale riduzione del minimo di legge a 1 euro, la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale si verifica solo in caso di perdita totale del capitale.

Nomina del liquidatore e requisiti di forma. Il verbale di assemblea che nomina il liquidatore può essere svolto sotto forma di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello

Le novità per le società di capitali...

Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Mod. S3 quadro 2 (per il deposito del bilancio finale di liquidazione - quadro 6/A - per l'istanza di cancellazione) codici atto 730 e A14 • quadro note con la seguente dichiarazione: «copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 dlgs 7 marzo 2005 n. 82».
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> • bilancio finale di liquidazione più eventuale piano di riparto registrato (si ricorda che la registrazione è obbligatoria in caso di distribuzione di somme a qualsiasi titolo, tranne per i crediti vantanti verso l'erario) più eventuale relazione del collegio sindacale, se esistente. <p>La normativa non prevede, per la redazione del bilancio finale di liquidazione, uno schema rigido così come previsto per il bilancio di esercizio, si tratta di un prospetto contabile che racchiude tutte le operazioni svolte durante il periodo della liquidazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il verbale di assemblea non è richiesto; • dichiarazione sostitutiva del liquidatore di società di capitali.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • diritto di segreteria 90,00 euro

... e per quelle di persone

Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Mod. S3 quadro 2 (per l'istanza di cancellazione) codice atto A14.
Allegati	Dichiarazione sostitutiva liquidatore.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • diritto di segreteria 90,00 euro • imposta di bollo 59,00 euro

statuto, in caso di nomina del liquidatore e assegnazione dei poteri previsti dallo statuto o di assemblea effettuata alla presenza del notaio in caso di nomina del liquidatore con assegnazione di poteri particolari e diversi da quelli previsti dallo statuto. Tale documento, in quanto atto da iscriverne, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del dpr n. 581/95 può essere,

in alternativa o un documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i firmatari, senza alcuna dichiarazione (art. 23-bis, 2° comma, dlgs 82/05) o copia per immagine (acquisita da scanner e trasformata in pdf/a) dell'originale cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato (art. 22, comma 3, dlgs 82/05) «copia su supporto informatico

conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, dlgs 7 marzo 2005 n. 82» o copia informatica di originale informatico oppure copia per immagine su supporto informatico di originale cartaceo, dichiarata conforme dal notaio.

Richiesta di cancellazione. La cancellazione può essere richiesta in due modalità

o con approvazione tacita o espressa. Nel caso di approvazione tacita decorso il termine di novanta giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal registro delle Imprese. I liquidatori sono tenuti a trascrivere nel riquadro note del modello S3 la mancata opposizione ovvero allegando il certificato di non opposizione del tribunale competente, oppure autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 47 del dpr n. 445/2000. Nel caso di approvazione espressa è necessario allegare il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci devono anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione ovvero allegare copia delle diverse quietanze rilasciate dai soci ovvero autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n. 445/2000. L'ufficio del Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale dell'impresa.

Cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provincia. L'art. 3, comma 3 del dpr 558/99 stabilisce: «I soggetti che trasferiscono la propria sede legale in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione». Pertanto, non è più previsto alcun adempimento nella provincia di partenza. La domanda di iscrizione deve essere presentata unicamente presso il registro delle imprese di destinazione. Tale registro effettua una comunicazione d'ufficio al registro delle imprese di provenienza affinché questi proceda all'iscrizione della relativa cancellazione per trasferimento. Se la società continua a svolgere l'attività presso la vecchia sede legale, deve comunicare l'apertura dell'unità locale al registro delle imprese competente, attraverso la presentazione del modello UL.

Estinzione a seguito di fusione o scissione. Il deposito degli atti di fusione per le società fuse o incorporate o dell'atto di scissione totale per la società scissa, comportando l'estinzione di queste, va effettuato presentando il modello S3 all'ufficio del registro delle imprese competente in base alla sede di queste società.